

Amministrazione di Sostegno: Casi Giurisprudenziali¹

Il presente intervento intende “**scuotere le coscienze**”.

Le coscienze dei professionisti, ovvero degli operatori del diritto, dei servizi sociali, degli psicologi e di coloro i quali si occupano di volontariato nel mondo della disabilità e del disagio.

Ma vuole “scuotere le coscienze” anche dei potenziali beneficiari dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno e dei loro familiari.

Inizio subito con il manifestare due emozioni che connotano la mia relazione di oggi: soddisfazione e rincrescimento.

Soddisfazione, perché (finalmente) con questo incontro si contribuisce alla diffusione ed alla conoscenza di un istituto che non è (solo) giuridico ma è da intendersi come una “**rivoluzione socio-culturale**” del modo di intendere e di proteggere “le persone in tutto o in parte prive di autonomia”.

Rincrescimento, perché se oggi, qui, “presentiamo” questo strumento, in nord Italia, invece, già si organizzano convegni sul tema “Amministrazione di Sostegno, un anno dopo”.

Ecco il primo “**scossone alle coscienze**” di tutti quanti noi.

Forlì, Venerdì 29 Aprile 2005, Facoltà di Economia. Docenti Universitari, Giudici Tutelari, Avvocati si sono riuniti per fare il punto della situazione circa l’applicazione della legge ad un anno dall’entrata in vigore.

Altro “scossone”?

Giudice Tutelare di Venezia. Alcuni dati:

- In un anno di applicazione della legge 6/2004 sono stati iscritti davanti al Giudice Tutelare di Venezia ben 646 procedimenti *ex art.* 407 c.c.²
- Nell’anno 2004 (l’anno di entrata in vigore della legge) sono stati depositati 468 ricorsi;
- Nel 2004 si sono tenute (a partire dal 19/3) N° 80 udienze e si sono trattati complessivamente 420 ricorsi;
- Nel 2005 (fino al 31/3) si sono tenute 42 udienze e trattati complessivamente 212;
- Sono fissati 43 giorni di udienza dal 1 aprile al 19 luglio 2005 compreso, per complessivi N° 268 ricorsi³.

Quali sono i dati del meridione d’Italia?

Ma, mi chiedo e vi chiedo, vi sono e vi potranno mai essere dati se non prima la collettività è adeguatamente informata dell’esistenza e dei benefici di una normativa quale quella sull’Amministrazione di Sostegno?

Forse è necessario che ognuno di noi si “attivi”

E credo che sia proprio questo ciò che stiamo facendo oggi.

Oggi abbiamo avuto conferma della bontà della legge sull’Amministrazione di Sostegno. Come ogni atto normativo è certamente “perfettibile”, ma il substrato su cui si fonda è sicuramente valido.

¹ Intervento al Convegno “L’amministratore di sostegno” (L. 9/1/2004 N°6) organizzato da Anffas Catania e Tribunale per i Diritti del Malato Sez. Catania. Sala conferenze Federfarma Catania, 3 Giugno 2005.

² Sergio Trentanovi, “La protezione delle persone prive di autonomia”, pag. 6, pubblicato su www.diritto.it

³ Si veda ancora Trentanovi, *op. cit.* p. 91 e ss.

E' valida la scelta del legislatore di prevedere l'istituto dell'Ads come istituto di applicazione "generale" (rimanendo, così, l'interdizione e l'inabilitazione residuali⁴).

E' valido l'approccio scientifico-culturale della AdS come "**istituto autonomo**" e non come "*alter ego*" dell'interdizione. Ciò consente un approccio diretto ed univoco con il nuovo istituto che poggia su radici ben diverse da quelle dell'interdizione.

- Ha un **sistema flessibile** (l'interdizione, ad esempio, si definisce con sentenza, l'AdS, invece, con decreto sempre revocabile, modificabile, integrabile...);
- ha un linguaggio diverso (beneficiario e non soggetto passivo);
- **supera la logica della "incapacità d'agire"** (su cui si fonda, invece, l'interdizione)
- è massima l'espansione del principio della "conservazione della capacità di agire" (il beneficiario rimane titolare di tutti i suoi diritti, poteri, potestà);
- **il progetto riabilitativo** (pensiamo ad un soggetto disabile intellettuale e/o relazionale) può (ed a mio avviso DEVE) far parte del progetto dell'Amministrazione di Sostegno;
- il Giudice tutelare deve sentire la persona cui il procedimento si riferisce.

Per un attimo desidero allontanarmi dalle applicazioni della normativa in oggetto in tema di disabilità (di tipo intellettuale-relazionale), ma solo per far comprendere le "infinite potenzialità" della normativa.

L'art. 404 c.c. afferma:

"La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

Non intendo, in questa sede, approfondire il **significato "giuridico"**⁵ del concetto di infermità e la correlazione con quello di malattia⁶ ma, ad esempio, è certamente ipotizzabile la nomina di un Amministratore di Sostegno (con il correlato "progetto di sostegno") a favore di coloro i quali sono affetti da psicopatologie quali il "gioco d'azzardo patologico"⁷ o il c.d. "shopping compulsivo"⁸. Amministratori di Sostegno che, con un progetto riabilitativo *ad hoc*, potrebbero, più efficacemente di qualunque altro tipo di sanzione (anche di tipo penale) far uscire dalla spirale della dipendenza e della ossessione soggetti che sono privi della propria "autonomia" (ovvero privi della "capacità di autodeterminarsi").

Ma le potenzialità della nuova normativa sull'Amministrazione di Sostegno sono anche altre.

Si pensi a ciò che è stata definita: "**AdS a futura memoria**".

L'art. 408 c.c., infatti, recita: *"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può*

⁴ ma direi anche "eccezionali".

⁵ Ma non anche quello "medico".

⁶ Si veda, comunque, la recente e storica pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. 25 Gennaio-8 Marzo 2005 N° 9163, su Diritto&Giustizia online del sabato/lunedì 2/4/05.

⁷ Il quale li induce ad uno sperpero di denaro, ad una prodigalità tale da portare al disastro economico coloro o i quali ne sono affetti nonché le loro famiglie. Il gioco d'azzardo Patologico (come psicopatologia da dipendenza) è estremamente diffuso negli Stati Uniti d'America. La tendenza, in Italia – soprattutto a seguito di talune scelte del legislatore (ad esempio, l'apertura dei centri di scommesse autorizzati, delle sale bingo, le semplici lotterie, gratta&vinci, etc...) nonché dello sviluppo delle nuove tecnologie e delle c.d. "aste online" – è certamente in ascesa. Una maggiore possibilità di giocare (d'azzardo) determina un aumento esponenziale delle psicopatologie ad essa legate. Già negli USA sono diffuse strategie e progetti riabilitativi dei giocatori d'azzardo che coinvolgono (oltre psicologi e psichiatri) anche esperti di finanza che devono aiutare il soggetto a risolvere i problemi economici determinati con il gioco d'azzardo.

⁸ Ovvero lo spasmodico ed irrefrenabile impulso ad acquisti inutili o superflui.

essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

Altro (piccolo) scossone alle nostre coscienze.

Dalla lettura in combinato disposto del citato art. 408 e dell’art. 404 c.c. si avverte la sensazione che **il legislatore stava per andare “oltre”**... quando ad un certo punto è dovuto tornare indietro.

Mi spiego.

Io non so se la comunità scientifica ha sufficientemente avvertito le potenzialità concesse dalla **sola lettura** di questo primo comma dell’art. 408 c.c. nella parte in cui consente la designazione di un AdS **“in previsione della propria eventuale futura incapacità”**.

Senza voler approfondire in questa sede, ma penso ai tanti dubbi, sospetti, ritrosie, che argomenti quali il “testamento biologico”, il c.d. *“leaving will”* o, persino, la c.d. “eutanasia” hanno determinato tra i cittadini italiani e all’interno della nostra comunità scientifica (e tra questa e quelli).

L’art. 408 c.c. astrattamente sembrerebbe consentire – in previsione della eventuale futura incapacità – di indicare l’eventuale persona “da designare” (che è cosa diversa dal “designare”) come “amministratore di sostegno” il quale potrà provvedere alla cura ed agli interessi.

Ma questa possibilità è, di fatto, fortemente limitata.

Innanzitutto dallo stesso art. 408 c.c., il quale si limita a dare la possibilità al beneficiario di designare (con atto pubblico o scrittura privata) l’eventuale amministratore di sostegno, ma quest’ultimo, comunque, dovrebbe essere nominato dal giudice tutelare con il procedimento ordinario.

Secondariamente, perché, dalla lettura del 408 c.c. non si evince la possibilità, da parte del beneficiario, di indicare “condizioni psico-fisiche” (ovvero i “se” e i “quando” si verificheranno certe condizioni invalidanti che inducono a conferire ad altri la cura della propria persona e dei propri interessi).

Infine, appare contrario a ciò, l’art. 404 c.c. laddove, parlando al presente, afferma che la persona può essere assistita da un AdS se (oggi) si trova nella impossibilità, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, di provvedere ai propri interessi.

I problemi, quindi, di una Amministrazione di Sostegno a “futura memoria” sembrano essere:

- Quali saranno (e/o potranno essere) i compiti dell’AdS?
- E quali, soprattutto, i “confini” dei compiti dell’AdS così designato?
- Si pensi, ad esempio, (altro scossone alle nostre coscienze) alla disciplina del consenso informato ad atti terapeutici e al ruolo su questo dell’AdS (a futura memoria).

Su questo, certamente, c’è ancora tanto da discutere e da approfondire (magari da organizzarci un convegno!).

Ma dobbiamo fare presto (altro scossone), ricordiamoci che già siamo un anno indietro!

Le altre potenzialità e i benefici della legge in commento, invece, intendo provarli attraverso **l’analisi di alcuni casi giurisprudenziali** in cui ha trovato già applicazione la nuova normativa.

I casi riportati sono certamente singolari.

Scelta voluta.

Dai casi “particolari”, quasi estremi (anche discutibili), è possibile comprendere meglio – a mio avviso - la validità spaziale e le potenzialità di applicazione dell’istituto nei casi “tipici” o “classici” o “normali”.

Inizio con il riferirvi il caso⁹ (abbastanza banale, ma che fa comprendere l'enorme ambito spaziale di applicazione della normativa) di una **“anziana di 86 anni, a quanto consta, non affetta da alcuna patologia mentale”**.

L'anziana Signora appariva essere ben orientata nel tempo e nello spazio, ben curata nell'aspetto fisico, perfettamente consapevole della situazione che stava vivendo....

Il ricorrente, nipote dell'anziana Signora, lamentava che a causa del decadimento della memoria, la Nonnina dimenticava di pagare le varie utenze (telefoniche, gas, acqua, luce...) nonché le spese condominiali.

Sebbene la Camera dei Deputati, ha espunto l'espresso riferimento all'avanzata età di una persona quale condizione per l'applicazione della misura protettiva, si ritiene che la presenza di un **“indebolimento delle facoltà intellettive”** idoneo a determinare una condizione di (parziale) menomazione psichica tale da limitare la propria capacità di autonomia sia elemento sufficiente per l'applicazione dell'istituto dell'AdS.

Con queste argomentazioni il Giudice Tutelare di Modena ha nominato AdS il nipote della anziana Signora con le seguenti prescrizioni:

1. riscossione e gestione delle pensioni di reversibilità, con rilascio di quietanza;
2. pagamento periodico delle utenze e delle imposte, anche mediante delega con addebito bancario, nonché, delle rate condominiali;
3. Altre prescrizioni...

Altro caso, può essere quello in cui un Signore ha richiesto la nomina di un AdS nella persona di XX con **la giustificazione di trovarsi sovente in uno stato confusionale** che non gli consente di gestire adeguatamente i propri interessi e, in particolare:

1. di possedere un immobile occupato abusivamente da un inquilino che non paga l'affitto;
2. di aver prestato imprudentemente denaro a conoscenti senza farsi rilasciare ricevute;
3. di aver problemi a risolvere pendenze debitorie con amministrazioni pubbliche, con amministrazioni private e con l'Enel;

Il giudice tutelare, ritenuto che:

- ❖ **il nuovo istituto “non è confezionato per (né destinato ad) accertare uno status** (...) ma, più propriamente, istituzionalmente rivolto a garantire la più efficace gestione degli interessi della persona...”;
- ❖ che in sede di esame, il beneficiario si trova in uno **“stato di concreta ed effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa e per i quali invoca, rispettivamente, la sostituzione e l'assistenza”**

nomina, nella persona del Sig. l'AdS con le prescrizioni inerenti:

- ❖ il potere di compiere ogni pratica relativa all'azione di sfratto;
- ❖ le azioni ed iniziative necessarie per recuperare i crediti ovvero pagarne i debiti;
- ❖ l'espletamento di ogni adempimento burocratico amministrativo riguardante i rapporti di esso con enti pubblici ed istituti privati;
- ❖ riscossione della pensione e le esigenze ordinarie della persona assistita riguardo i suoi beni.

A questi casi posso aggiungere **l'ordinanza pronunciata dal Tribunale Civile di Palmi**, il quale si è pronunciato a favore della nomina di un AdS nei confronti di una persona che – dalla documentazione medica prodotta e dall'esame diretto – emergeva **“con chiarezza l'assoluta**

⁹ Il caso è Tribunale di Modena, Sezione II Civile R.G. 2833/04.

impossibilità della stessa di mantenersi da sola essendo in tutto dipendente dai proprio familiari (è affetta da demenza senile e arteriosclerosi diffusa)”.

Prima dell'introduzione della legge sull'AdS, nel caso di specie non vi sarebbe stata altra alternativa che quella del procedimento per l'interdizione. Istituto, che nel caso di specie sarebbe stato del tutto “sproporzionato” rispetto le esigenze del beneficiario.

Il caso è meritevole di segnalazione, inoltre, per una peculiarità.

Il figlio aveva ottenuto, in precedenza, un decreto del tribunale adottato in via d'urgenza per l'acquisto in nome e per conto della beneficiaria di un immobile.

Nel provvedimento di nomina dell'AdS (è stato nominato, appunto, il figlio della beneficiaria) il Giudice Tutelare, tra le prescrizioni, ha previsto proprio l'autorizzazione all'atto di cui al decreto (e, quindi, all'acquisto) oltre altre prescrizioni quali il riscuotere della pensione, dell'indennità di accompagnamento, etc....

Altro caso giurisprudenziale.

Si tratta di un soggetto affetto da *tetraparesi ipertonico-distonica, encefalopatia epilettogena*, ritardo mentale di grado profondo da grave sindrome malformativa cerebrale che ne compromettono la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali.

Nel caso di specie si era richiesta la nomina ad Amministratore di Sostegno di un educatore (nonché vice-presidente) di una comunità frequentata dal beneficiario.

Il giudice tutelare ha ribadito il disposto **dell'art. 408 comma 3** (“Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”) chiarendo che ciò vale nei confronti di tutti gli operatori della struttura e non solo di coloro i quali, di fatto, lo hanno in cura¹⁰.

Ho posto alla Vostra attenzione questo caso giurisprudenziale, non solo **perché** chiarisce l'applicazione e il ruolo degli operatori pubblici o privati che hanno già in cura il beneficiario, ma anche **perché**, sebbene quest'ultimo fosse affetto da una malattia fortemente invalidante, l'istituto dell'AdS è stato ritenuto idoneo per la tutela del soggetto (e, quindi, preferito all'interdizione).

Un altro caso giurisprudenziale, è quello statuito dal Giudice Tutelare del Tribunale di Genova.

La beneficiaria accusava momenti di confusione durante i quali manifestava amnesia.

Il Giudice Tutelare di Genova ha nominato Amministratore di Sostegno indicando le seguenti prescrizioni:

- 1) a ripianare la posizione debitoria della beneficiaria concordando, per quanto possibile, con gli enti e con i soggetti creditori la rateizzazione dei debiti fin qui maturati;
- 2) a disdettare il contratto di locazione ancora in corso, recuperando, ove consentito dalle pattuizioni contrattuali, eventuali caparre, e/o conseguendo eventuali buoni uscite;
- 3) a vendere alle condizioni più convenienti per l'amministrata i beni mobili presenti all'interno dell'appartamento;
- 4) a corrispondere quanto settimanalmente e/o mensilmente dovuto dalla signora XXX a titolo di retta mensile all'Istituto XXX, nonché al pagamento delle spese collegate alla permanenza in Istituto (lavaggio biancheria, acquisto abbigliamento, ecc.), e al pagamento di eventuali utenze residue relative all'appartamento di cui si è detto;
- 5) ad aprire un nuovo conto corrente intestato in via esclusiva alla signora XXX, con delega all'amministratore di sostegno, il quale potrà liberamente operare sullo stesso...;
- 6) a prelevare dal suddetto conto corrente la metà della somma ivi depositata ...;

¹⁰ Nessuno, quindi, degli operatori che dipende dalla struttura che ha in cura il beneficiario può essere nominato AdS.

Infine, intendo segnalarvi **un altro provvedimento del Giudice Tutelare di Genova** che manifesta chiaramente il pragmatica (pratica, concreta) applicazione della disciplina sull'AdS.

Mi limito a riferirvi le prescrizioni impartite:

1. assistenza personale per quanto di necessità della beneficiaria (anche per il tramite di terze persone) al fine di consentirle, per quanto possibile, il rientro presso la sua attuale abitazione;
2. stipula e cura dell'esecuzione del contratto di lavoro con una o più badanti (o con un'eventuale Cooperativa di servizi), assumendosi tutti i relativi oneri (ivi compresa la posizione INPS);
3. riscossione, accredito e gestione (per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione) della pensione, e dell'eventuale indennità di accompagnamento di spettanza della beneficiaria, con facoltà di compiere in nome e per conto della predetta tutte le pratiche, amministrative e non, volte a migliorare la situazione previdenziale e dunque patrimoniale della stessa (ivi compresa la domanda per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento ove non ancora proposta);
4. apertura se necessario o opportuno di un conto corrente intestato alla sola beneficiaria (ove non già esistente), con potere di firma in capo all'amministratore di sostegno che potrà liberamente movimentare il suddetto conto;
5. gestione e amministrazione ordinaria del bene immobile di proprietà della beneficiaria, con facoltà di partecipare - anche a mezzo delega intestata a persona di sua fiducia - alle assemblee condominiali;
6. conservazione e gestione di eventuali risparmi di pertinenza del beneficiario;
7. gestione ed eventuale definizione dei rapporti di debito esistenti con l'Istituto XXX, già Istituto YYY, nel caso di trasferimento dell'amministrata presso la propria abitazione;
8. facoltà di richiedere agli altri congiunti le somme di denaro costituenti la quota parte su di essi gravante a titolo di mantenimento della madre (sia con riguardo alla retta dell'Istituto, ove essi già non vi abbiano provveduto, sia con riguardo alle spese relative all'assistenza domiciliare, comprensiva delle spese ordinarie e/o straordinarie riguardanti la salute della congiunta, e a quelle connesse alla gestione della casa, ove non siano sufficienti le risorse dell'amministrata);
9. presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ove richiesta ai sensi di legge, e pagamento delle tasse e delle utenze a carico della beneficiaria;

Poche parole per concludere.

Nel complesso la disciplina sull'Amministrazione di Sostegno è certamente valida.

Essa, però, ha potenzialità immense ma che potranno essere comprese e percepite solo quando **la "rivoluzione sociale e culturale"** dell'amministratore di sostegno sarà nota a tutti.

Questo potrebbe determinare anche future modifiche e/o aggiunte alla disciplina dell'istituto, capaci, persino, di tutelare la persona attualmente non affetta da alcuna menomazione psico-fisica ma in previsione di una limitazione di autonomia.

Le prime applicazioni giurisprudenziali sembrano aver compreso l'intento perseguito dal legislatore con l'introduzione nel codice civile di questo nuovo istituto.

Allora, mi viene da chiedermi: «L'amministratore di sostegno è un "angelo custode" »?

A voi la risposta.

Infine, inutile dire il ruolo importantissimo che in tutto questo può¹¹ avere il “volontario” e il “volontariato”.

Innanzitutto, il “volontariato” può **sensibilizzare adeguatamente la collettività** e far comprendere **l'importanza del “progetto di sostegno”** da allegare al ricorso per la nomina di un AdS (ovvero evitare che la disciplina sull'AdS diventi un “mero modulo da compilare e depositare”).

Il “volontario”, invece, può “prenderci a cuore il futuro di una singola persona” avendo il sostegno della **“rilevanza giuridica del progetto umano di solidarietà”**.

Grazie a tutti.

Avv. Francesco Marcellino

¹¹ A mio avviso “deve”.